

Giugno 2017

In questo numero

- 1 Proroga mandato Presidente
- 1 Sconti, riduzioni e abbuoni
- 2 Devoluzione del Patrimonio
- 2 Requisito non professionalità
- 3 Speciale – Gestione delle vincite
- 4 Tempo di Dichiarativi 2017
- 4 Prossime scadenze

*Un ente può applicare
uno sconto sul
contributo dei soci?*

La proroga del mandato del Presidente

Negli Statuti si riscontra la durata del mandato del Consiglio Direttivo e quindi del Presidente che di norma ogni 4 anni devono essere rinnovati tramite un'elezione ad opera dell'Assemblea dei Soci.

Ma cosa succede se l'ente si trova nell'impossibilità temporanea di indire le elezioni e quindi è costretto a prorogare il mandato del Direttivo per esigenze straordinarie (ad esempio poiché è in fase liquidatoria oppure per altri fatti eccezionali)?

Nel caso in questione non vi è una specifica norma cui riferirsi e normalmente gli Statuti non prevedono questa possibilità. Ciò premesso però nulla vieta che nel rispetto di tutte le formalità (quindi una riunione dell'Assemblea dei soci che deliberi in merito e rediga un apposito verbale) il mandato dei membri del Direttivo e del Presidente vengano rinnovati, anche stabilendo una scadenza del loro nuovo mandato condizionata alla conclusione della fase straordinaria.

E' quindi lecito ritenere che, se i soci sono concordi ed il Direttivo conceda la propria disponibilità per un nuovo incarico a tempo di durata inferiore a quella prevista dallo Statuto, non si agisca in violazione delle norme statutarie e sia quindi possibile un regime c.d. di "prorogatio".

Sconti, riduzioni e abbuoni

Ad inizio dell'anno associativo il Consiglio Direttivo si deve riunire per stabilire gli importi delle quote di iscrizione all'associazione nonché l'importo dei contributi che i soci dovranno versare per la partecipazione ai corsi erogati dall'ente, sia che si tratti di una ASD che di un'associazione culturale che organizza corsi di recitazione. Di tale decisione occorre un verbale.

Capita di frequente che un aspirante socio possa presentare la richiesta di iscrizione verso la fine dell'anno sociale e l'ente reputa moralmente corretto ridurre l'importo da richiedere a titolo di iscrizione all'associazione.

La stessa fattispecie si presenta quando ad un corso (che sia di teatro come di calcio) vi sia un socio iscritto al quale si aggiunge un fratello, sorella, amico, parente o affine vario.

Anche in questo caso è uso comune applicare uno "sconto famiglia", ma tali scelte sono quanto di più sbagliato si possa fare in quanto sottendono un'attività commerciale mascherata poiché in caso di accertamento si reputa che, se l'associazione riesce a coprire le spese per l'erogazione del corso anche con una cifra inferiore, quanto meno la differenza è un puro margine di guadagno avente natura commerciale. Ricordate quindi di non applicare mai sconti, riduzioni o abbuoni sugli importi che i soci versano.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e qualificazione reddituale

Come sicuramente saprete l'art 148 TUIR prevede l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad un'altra associazione con finalità analoghe sentito il parere dell'Organo di controllo (che attualmente è un apposito ufficio presso il Ministero del Lavoro).

Questo argomento non è stato trattato nè in dottrina nè in giurisprudenza quindi non ci sono particolari precedenti cui fare riferimento e nello specifico non è mai stato affrontato l'iter fiscale dei beni che passano da un ente ad un altro e le relative conseguenze tributarie.

Tecnicamente la devoluzione del patrimonio configura una vera e propria donazione e ciò determina conseguenze sia per le imposte dirette che ai fini delle imposte indirette.

IMPOSTE INDIRETTE: si deve verificare se l'operazione è soggetta alle imposte sulle donazioni, che non si applica solo nei casi di donazioni di beni di modico valore. Si ricorda ad ogni modo il rispetto dei limiti antiriciclaggio. Inoltre i trasferimenti di immobili scontano anche l'imposta ipotecaria e catastale oltre agli oneri di trascrizione del passaggio di proprietà.

IMPOSTE DIRETTE: in questa situazione si deve effettuare una valutazione caso per caso. La liberalità conseguente alla devoluzione rileva ai fini delle imposte dirette solo se ed in quanto vi sia una norma che lo preveda oppure se possa desumersi una tale rilevanza. Di conseguenza è chiaro che la donazione conseguente alla devoluzione del patrimonio dell'ente che si estingue assume rilevanza solo se il beneficiario produce reddito di impresa e quindi, nel caso di un ente non commerciale, se il bene risulta acquisito nell'ambito dell'attività di impresa (è l'esempio di attrezzatura per il bar nel caso in cui il cessionario abbia a sua volta un punto somministrazione).

Il requisito della non professionalità

La Corte d'Appello di Firenze – sezione lavoro – si è recentemente pronunciata (Sentenza 197 del 16/02/2017) in merito all'obbligo del requisito della professionalità in merito alle prestazioni rese nell'esercizio di attività prestate nelle associazioni rientranti nell'ambito dell'art 67 TUIR.

Secondo il parere della Corte la normativa richiede l'attributo della non professionalità solo per i partecipanti a cori, bande musicali e filodrammatiche e non per i percettori di compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.

La diversità di trattamento impositivo trarrebbe ragione dall'esistenza di requisiti quali l'iscrizione al Registro CONI e l'affiliazione ad una FSN o EPS, infatti i giudici specificano che *"il riconoscimento pubblico realizza una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni svolte nel suo ambito."*

È quindi di grande rilevanza questa sentenza in quanto considera indipendente il lavoro svolto nell'ambito delle ASD dalla classica dicotomia subordinazione o professionalità confermando invece il volere del legislatore di considerare tali compensi un vero e proprio *"reddito diverso"* che non rientra nè nella subordinazione nè nel lavoro autonomo professionale.

*Avete i requisiti per
l'esenzione dai tributi
locali?*

*Questo requisito non è
richiesto nelle ASD*

Speciale – Gestione della tassazione delle vincite sportive

Con la Legge 342/2000 la disciplina dei premi è stata assimilata a quella prevista per le indennità di fine trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa ed i compensi, collocandoli nell'ambito dei redditi diversi di cui all'Art 67, comma 1, lett M TUIR.

Si possono verificare due casi, a seconda che il soggetto erogante sia una ASD oppure un'attività commerciale.

Nel primo caso occorre fare un'ulteriore distinzione, ossia se il percettore sia o meno titolare di P.IVA quale un'atleta professionista o un soggetto titolare di reddito d'impresa. In questo caso il premio dovrà essere assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% e ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. Se invece l'atleta è un cittadino straniero il premio sarà assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta del 30%.

Nel caso in cui l'atleta sia uno sportivo dilettante le vincite seguiranno i classici scaglioni previsti dall'Art 67, comma 1, lett. M TUIR. Ossia:

- Fino a 7.500€ esenzione da tassazione
- Da 7.500€ a 28.158€ ritenuta del 23% a titolo di imposta oltre ad addizionali regionali e comunali
- Oltre 28.158€ ritenuta del 23% a titolo di acconto oltre ad addizionali regionali e comunali


Tali redditi derivanti da vincite e premi faranno quindi cumulo con i compensi sportivi eventualmente percepiti o con i rimborsi forfettari di spesa riconosciuti in caso di trasferta.

L'obbligo dichiarativo e di conseguenza impositivo per l'atleta dilettante scatterà solo dopo aver superato la soglia dei 28.158€ ed in questo caso l'ammontare delle vincite concorrerà alla formazione del reddito facendo cumulo con i redditi di altra natura percepiti dall'atleta.

Nel caso in cui il soggetto che eroga i premi sia un ente commerciale o una società le vincite seguiranno le disposizioni dell'art 25 DPR 600/1973:

- applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto per i percettori italiani non soggetti passivi iva;
- applicazione della ritenuta del 30% a titolo di imposta per i percettori stranieri non soggetti passivi iva;
- assoggettamento ad iva, oltre che alla ritenuta del 20%, se il percettore sarà soggetto passivo Iva come nel caso dello sportivo professionista.

In tutti i casi il soggetto percettore sarà obbligato agli adempimenti fiscali previsti dalla normativa.



Sponsorizzazioni deducibili senza tariffe

In una recente verifica dell'Agenzia delle Entrate i verificatori avevano considerato illegittima una sponsorizzazione erogata ad una ASD in quanto questa non aveva predisposto un "tariffario delle prestazioni promozionali", parametrato secondo le medie ottenute dai prezzi praticati da altre ASD del territorio.

La CTP di Vicenza (Sentenza 247/2017) ha stabilito innanzitutto che è priva di fondamento normativo questa richiesta dell'Agenzia delle Entrate ed inoltre è stata colta l'occasione per ribadire quanto già stabilito anche dalla Cassazione in altre sentenze ossia che l'art 90 della Legge 289/2002 introduce una presunzione assoluta circa la natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni a favore di ASD e quindi tali oneri sono sempre integralmente deducibili e legittimi nel limite annuo di 200.000€ purchè si riesca a dimostrare che l'attività di sponsorizzazione ha avuto effettivamente luogo. A tal fine è necessario produrre in caso di verifica copia dei contratti di sponsorizzazione sottoscritti e materiale fotografico che attesti che il logo o i prodotti dell'azienda sponsorizzante sono stati effettivamente oggetto di visibilità da parte dell'ASD.

Tempo di Dichiarazione dei Redditi

Con giugno scatta la prima scadenza delle imposte ed anche le associazioni sono tenute a tale adempimento in certe situazioni:

- Associazione titolare di P.IVA deve sempre presentare i dichiarativi (Redditi ed Irap in questa circostanza) anche se non ha emesso fatture
- Associazione non titolare di P.IVA deve presentare Irap se ha erogato compensi occasionali o di lavoro subordinato ad esempio. Inoltre dovrà presentare Redditi nel caso in cui sia titolare di immobili.

Questi sono solo degli esempi, verificate la vostra posizione con il vostro consulente fiscale

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA	15 giugno
Versamento Saldo 2016 e primo acconto 2017 Ires e Irap	30 giugno
Invio Dichiarazione 5x1000	30 giugno

MAGGIO 2017						
l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

GIUGNO 2017						
l	m	m	g	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

LUGLIO 2017						
l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						